

Domande di sussidio.

(Circolare n. 2670 del 19 febbraio 1964)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in tema di concessione di sussidi ai magistrati, ha approvato i seguenti criteri di massima:

- 1) le domande dovranno essere documentate con la maggiore ampiezza possibile, ed inoltrate al Consiglio Superiore dal Capo dell'ufficio, il quale fornirà, al riguardo, le informazioni in suo possesso;
- 2) il richiedente dovrà dichiarare di non poter provvedere, con mezzi ordinari, alle esigenze fatte valere;
- 3) i sussidi saranno riservati ai magistrati che abbiano sofferto, per eventi imprevedibili e di particolare gravità, cospicui esborsi.

(Circolare n. 11339 del 4 luglio 1968)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 giugno 1968, ha deliberato che la materia dei sussidi sia così disciplinata:

“Le domande volte ad ottenere la concessione di un sussidio dovranno essere documentate con la maggiore ampiezza possibile e, in particolare, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- 1) composizione della famiglia del richiedente;
- 2) se il richiedente, il coniuge e i familiari a carico godano di altri redditi oltre lo stipendio del richiedente e, in caso positivo, quale ne sia l'ammontare;
- 3) qualora si tratti di spese per le quali sia previsto il contributo ENPAS, quale sia stato l'ammontare del contributo stesso;
- 4) se sia stato concesso sussidio dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani;
- 5) nell'ipotesi che si tratti di spese sostenute per familiari non a carico: a) se il familiare abbia diritto ad assistenza e in che misura sia stato liquidato il relativo contributo; b) se il familiare abbia redditi propri e di quale ammontare e se viva a carico di altri congiunti del richiedente (specificando, in tal caso, l'ammontare dei redditi di costoro).

Le domande potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio Superiore della Magistratura”.